Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Assemblea straordinaria degli Azionisti del 17 dicembre 2026
Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

Unico punto all'ordine del giorno

Proposte di modifica ed adeguamento dello Statuto per il recepimento dei mutamenti normativi introdotti dalla L. 5 marzo 2024, n. 21 e dal D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47. Modifica o eliminazione degli articoli 5, 5-*bis*, 5-*ter*, 5-*quater*, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 18 dello Statuto. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il decreto legislativo 27 marzo 2026, n. 47 (il "**Decreto**" o il "**D.Lgs. 47/2026**"), emanato in attuazione della delega di cui all'articolo 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21 (la "**Legge Capitali**"), ha introdotto una riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali contenute nel TUF e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile.
Il Decreto si articola, per quanto qui di rilievo, su due direttrici principali.
In primo luogo, esso interviene, *inter alia*, sulla disciplina del TUF relativa ai diritti dei soci e alle modalità di svolgimento delle assemblee delle società con azioni quotate, introducendo, tra l'altro, il nuovo articolo 125-*bis*.1 in materia di modalità di svolgimento dell'assemblea, e il nuovo comma 10-*bis* dell'articolo 127-*quinquies* in materia di limitazioni al diritto di voto maggiorato.
In secondo luogo, il Decreto opera una profonda riorganizzazione della Sezione VI-*bis* del Capo V del Libro V del codice civile (rubricato: "*Dell'amministrazione e del controllo*"), ricollocando numerose disposizioni prima riferite a singoli modelli di *governance* in norme generali comuni a tutti i sistemi ed introducendo talune modifiche terminologiche e di formulazione delle disposizioni di cui occorre tenere conto. La nuova architettura normativa supera, inoltre, la previgente struttura – che individuava il sistema tradizionale quale modello di *default* – e prevede una disciplina che riserva allo statuto l'obbligo di individuare espressamente il sistema di amministrazione e controllo adottato (ricollocando al contempo numerose disposizioni prima riferite a singoli modelli in norme generali comuni a tutti i sistemi di *governance*).
Le modifiche statutarie oggetto della presente proposta si rendono, pertanto, necessarie al fine di (i) adeguare lo statuto (lo "**Statuto**") di Sabaf S.p.A. ("**Sabaf**" o la "**Società**") alle nuove disposizioni introdotte dal Decreto e dalla Legge Capitali, ove tale adeguamento sia prescritto o comunque opportuno per evitare disallineamenti tra le previsioni statutarie e il mutato quadro normativo; e al contempo di (ii) cogliere le facoltà offerte dal nuovo quadro normativo onde dotare la Società di strumenti di *governance* aggiornati ed in linea con le migliori prassi di mercato. La proposta che viene a Voi sottoposta contiene, infine, l'inserimento di paragrafi all'interno dei singoli articoli dello Statuto e l'eliminazione o l'accorpamento di talune norme, nell'ottica di conferire maggiore organicità e coerenza sistematica al testo statutario, in correlazione agli adeguamenti da apportare alle diverse previsioni.

La presente relazione illustrativa, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "**TUF**"), e degli articoli 72 e 84-ter, nonché dell'Allegato 3A, Schema 3, del Regolamento adottato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti**"), ha lo scopo di illustrarVi:

1.- le motivazioni delle proposte di modifica dello Statuto della Società;
2.- l'esposizione, a confronto, degli articoli dello Statuto di cui si propone la modifica nel testo vigente e in quello proposto, con relativa illustrazione delle variazioni apportate;
3.- gli eventuali effetti delle modifiche proposte rispetto al diritto di recesso spettante agli azionisti;
4.- le deliberazioni proposte all'Assemblea Straordinaria.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Di seguito si illustrano analiticamente le modifiche proposte e le relative motivazioni, raggruppate per ambito tematico.

A) Limitazioni al voto maggiorato

Il D.Lgs. 47/2026 ha introdotto il nuovo comma 10-*bis* dell'articolo 127-*quinquies* del TUF, il quale prevede che il diritto di voto maggiorato di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo non abbia effetto – con la conseguenza che ciascuna azione attribuisca un solo voto – ai fini dell'assunzione delle delibere assembleari aventi ad oggetto (i) operazioni di fusione che comportino l'esclusione dei titoli dalle negoziazioni sul mercato regolamentato italiano, (ii) il trasferimento della sede sociale all'estero, (iii) l'acquisto totalitario su autorizzazione dei soci ai sensi dell'articolo 112-*bis* del TUF, (iv) le operazioni che comportino l'esclusione dalle negoziazioni delle azioni sul mercato regolamentato italiano ai sensi dell'articolo 133, comma 1, del TUF (c.d. *delisting* volontario), nonché (v) il trasferimento delle negoziazioni delle azioni su un sistema multilaterale di negoziazione, ai sensi dell'articolo 133, comma 1-*bis* del TUF (c.d. *downlisting*).

A fronte di ciò, si propone – anzitutto – di rivedere la disciplina statutaria inerente al voto maggiorato raggruppando tutte le disposizioni nell'articolo 5 dello Statuto, che verrebbe ri-rubricato "*Capitale sociale e voto maggiorato*" e suddiviso in due sezioni: la Sezione A, rubricata "*Composizione del capitale sociale*" e contenente i commi da 1 a 5, ove verrebbero inserite tutte le disposizioni dell'attuale articolo 5 dello Statuto; la Sezione B, rubricata "*Maggiorazione del diritto di voto*" e contenente i commi da 6 a 24, dove verrebbero inserite le previsioni degli articoli 5-*bis*, 5-*ter* e 5-*quater*, con conseguente eliminazione di questi ultimi. In attuazione della novella, si propone poi di introdurre, al comma 19 dell'articolo 5 così ridefinito, la precisazione che le maggiorazioni del diritto di voto non troveranno applicazione nelle ipotesi per le quali lo stesso è legalmente escluso in base alla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* applicabile.

B) Modalità di svolgimento dell'Assemblea ed intervento dei soci

Lo Statuto di Sabaf prevede attualmente che l'Assemblea degli Azionisti si tenga necessariamente in luogo fisico, se del caso anche diverso dalla sede sociale, purchè in Italia.
Il D.Lgs. 47/2026 ha profondamente rinnovato la disciplina delle modalità di svolgimento delle assemblee delle società con azioni quotate, introducendo il nuovo articolo 125-*bis*.1 del TUF.
Tale disposizione attribuisce all'organo di amministrazione – ovvero, in alternativa, allo statuto – la competenza a stabilire le modalità di svolgimento dell'assemblea, compresa la facoltà di prevedere che essa si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ovvero che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF.
In parallelo, il nuovo articolo 125-*bis*.1 comma 4 del TUF consente allo statuto di società quotata, ovvero ad un regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti, di introdurre una soglia individuale di possesso azionario, non superiore allo 0,5 per mille del capitale sociale, cui subordinare la partecipazione alla discussione assembleare, fermi restando i diritti informativi e propositivi fondamentali dei soci.

Alla luce di tale nuovo quadro normativo, si propone di apportare le seguenti modifiche allo Statuto, riguardanti gli articoli 8, 9 e 10.

(1) In coerenza con quanto previsto dal nuovo articolo 125-*bis*.1 comma 2 del TUF, si propone di introdurre il nuovo comma 1 all'articolo 8 dello Statuto, con previsione che: "*Il Consiglio di Amministrazione delibera le modalità di svolgimento dell'assemblea avuto riguardo a criteri di efficienza e trasparenza*".

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

(2) Si propone di inserire, al nuovo comma 2 dell'articolo 8 dello Statuto, la specificazione che la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea degli Azionista possano avvenire "*mediante mezzi di telecomunicazione*", come peraltro consentito pure dall'articolo 2370 comma 4 del codice civile.

(3) Si propone di introdurre un nuovo comma 5 all'articolo 8 nello Statuto, che recepisce le facoltà previste dall'articolo 125-*bis*.1 del TUF. La nuova disposizione prevede che nell'avviso di convocazione possa essere stabilito che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi della normativa anche regolamentare *pro-tempore* applicabile (oggi inserita all'articolo 135-*undecies* del TUF), cui possono essere conferite deleghe o *sub*-deleghe ai sensi della predetta normativa (oggi prevista dall'articolo 135-*novies* del TUF) previa decisione in tal senso assunta dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti. Ciò dovrà avvenire, secondo quanto prevede il nuovo testo che si propone di adottare, nel rispetto di un regolamento da pubblicarsi sul sito internet della Società e richiamato nell'avviso di convocazione, approvato dal Consiglio di Amministrazione sempre con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti, nel quale sono determinate le condizioni e modalità della partecipazione del socio alle assemblee, idonee in ogni caso ad assicurare tutele e garanzie adeguate all'esercizio ordinato e trasparente dei diritti degli azionisti previsti dalla legge.

(4) Si propone di inserire, tramite il nuovo comma 6 dell'articolo 8 dello Statuto, la previsione – coerente con il comma 5 dell'articolo 125-*bis*.1 del TUF – secondo la quale i soci che rappresentino, anche congiuntamente, un ventesimo del capitale sociale con diritto di voto per le materie all'ordine del giorno possano chiedere, nel termine di cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione, che l'assemblea si svolga mediante adunanza in luogo fisico; dell'eventuale esercizio di tale facoltà è data notizia entro tre giorni, mediante integrazione dell'avviso di convocazione.

(5) Si propone di inserire al comma 2 dell'articolo 10 dello Statuto la previsione per cui "*In caso di Assemblea riunita tramite teleconferenza o videoconferenza, il Presidente ed il Segretario potranno anche non essere presenti nel medesimo luogo, purché gli stessi siano in grado di verificare e prendere atto dei presenti, dei loro interventi e dei voti espressi*". Si tratta, infatti, di una disposizione atta a consentire il completamento delle nuove facoltà relative alle modalità di svolgimento assembleare.

Sulla base di tutte le sopra riportate previsioni che si propongono di adottare, la Società potrà avvalersi delle facoltà introdotte dal Decreto in materia di modalità di svolgimento dell'assemblea, garantendo al contempo adeguati presidi di tutela per gli azionisti, sia mediante il requisito della maggioranza degli amministratori indipendenti per la relativa deliberazione consiliare, sia mediante l'adozione di un apposito regolamento, sia infine mediante il riconoscimento del diritto dei soci di richiedere l'adunanza in luogo fisico.

(6) Infine, si propone di introdurre al comma 1 dell'articolo 9 dello Statuto – che disciplina l'intervento e la rappresentanza in assemblea e che nella versione attuale non considera le possibilità di svolgimento assembleare mediante mezzi di telecomunicazione, né per il tramite esclusivo del rappresentante designato – l'inciso iniziale "*fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 8*". Tale inciso è volto a consentire un coordinamento tra le vecchie disposizioni e quelle nuove, incidendo queste ultime anche su tempi e modi di intervento e rappresentanza nelle riunioni assembleari.

Si precisa che, stante la composizione azionaria di Sabaf e le modalità concrete di svolgimento delle assemblee della stessa, non si è ravvisata l'opportunità di proporre l'esercizio, per via statutaria, della facoltà prevista dall'articolo 125-*bis*.1 comma 4 del TUF. Pertanto, non si propone l'introduzione di una previsione statutaria che, in caso di adunanza in luogo fisico o di intervento mediante mezzi di telecomunicazione, subordini la partecipazione alla discussione in assemblea al possesso di un numero di azioni non inferiore allo 0,5 per mille del capitale sociale, sulla base delle azioni possedute al termine della giornata indicata nell'articolo 83-*sexies* comma 2 del TUF. Si specifica, solo per completezza, che il mancato esercizio in sede statutaria della sopra

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

richiamata facoltà non preclude la possibilità che la stessa sia attuata a mezzo del regolamento di cui articolo 125-*bis*.1 comma 3 del TUF e cui s'è fatto richiamo anche sopra al punto (3) di questo paragrafo.

C) Indicazione del sistema di amministrazione e controllo

Il D.Lgs. 47/2026, all'articolo 9, comma 1, lettera b), ha riformulato l'articolo 2380 del codice civile, prevedendo che lo statuto sociale debba indicare espressamente il sistema di amministrazione e controllo adottato, scegliendo tra i tre modelli individuati dalla legge (sistema con collegio sindacale, sistema con consiglio di sorveglianza, sistema con comitato per il controllo sulla gestione). La nuova formulazione supera il previgente principio secondo il quale il sistema tradizionale operava come modello di *default* in assenza di espressa indicazione statutaria.

Si propone pertanto di inserire, in apertura dell'articolo 12 dello Statuto, la seguente previsione: "*La società adotta il sistema di amministrazione e controllo con Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale, ai sensi della normativa vigente, applicabile alle società con azioni quotate in mercati regolamentati*".

La Società conferma così espressamente l'adozione del sistema tradizionale di amministrazione e controllo, già storicamente in uso, in conformità con il nuovo dettato normativo.

D) Elezione del Consiglio di Amministrazione

La Legge Capitali ed il Decreto hanno:

(1) sancito il principio in virtù del quale "*Gli organi di amministrazione … sono eletti, nel rispetto delle specifiche prescrizioni applicabili, secondo norme previste dallo statuto che promuovono e favoriscono la professionalità, rappresentatività e diversità della complessiva composizione del collegio*" (articolo 147-*bis*.1 del TUF);

(2) espressamente previsto e disciplinato la facoltà del Consiglio di Amministrazione uscente, in precedenza oggetto di dibattito interpretativo, di presentare una propria lista per l'elezione del nuovo organo amministrativo (articolo 147-*ter*.1 del TUF, attuato ed integrato dall'articolo 144-*quater*.1 del Regolamento Emittenti).

Quanto al tema *sub* (1), si propone di intervenire sull'articolo 12 dello Statuto, inserendo la seguente previsione, al comma 2: "*La composizione complessiva del Consiglio di Amministrazione deve promuovere e favorire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, adeguati livelli di professionalità, rappresentatività e diversità, tenuto conto delle caratteristiche, delle dimensioni, della complessità e dell'operatività internazionale della società e del Gruppo. A tal fine, nella formazione delle liste dei candidati, i soggetti che le presentano sono invitati a considerare la complementarità delle competenze professionali, delle esperienze manageriali e imprenditoriali, delle conoscenze dei settori e dei mercati in cui opera il Gruppo, nonché la diversità di genere, età, formazione e percorso professionale, fermo restando il rispetto dei requisiti inderogabili previsti dalla normativa vigente. Il Consiglio di Amministrazione esprime orientamenti sulla composizione quantitativa e qualitativa dell'organo amministrativo ritenuta ottimale, da rendere disponibili agli azionisti in tempo utile per la presentazione delle liste*".

In assenza di *best practice* di mercato, stante la novità della previsione di legge, la suddetta proposta attua un corretto bilanciamento tra l'attuazione delle prescrizioni normative e le esigenze di flessibilità indispensabili a consentire la presentazione di candidature e, quindi, una composizione dell'Organo gestorio idonea al miglior perseguimento dell'interesse della Società e si pone in linea di coerenza con le opzioni interpretative della normativa primaria esposte nella recentissima circolare n. 23 del 12 ottobre 2026 di Assonime.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

La proposta di intervento in ordine alla disciplina del tema *sub* (2) prevede, anzitutto, la radicale risistemazione degli articoli 12, 13 e 14 dello Statuto che verrebbero ri-rubricati, rispettivamente, "*Composizione del Consiglio di Amministrazione*", "*Elezione del Consiglio di Amministrazione*", "*Compenso degli Amministratori*".
Nell'articolo 12 dello Statuto modificato, composto da tre commi, rimarrebbero soltanto le previsioni degli originari primi due commi dell'articolo 12, integrati con la nuova disposizione *sub* (1) di cui sopra e con l'ulteriore precisazione, che si propone di inserire al comma 3, che la durata in carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione sia non superiore a tre "*esercizi sociali*", in luogo dell'attuale riferimento a tre "*anni*".
Nel nuovo articolo 13 dello Statuto di cui si propone l'adozione verrebbe inserita l'intera disciplina di candidature, presentazioni delle liste e meccanismi / sistemi di voto ed elezione dell'Organo gestorio. Il menzionato articolo verrebbe suddiviso in quattro sezioni: la Sezione A, contenente "*Norme generali*", la Sezione B, concernente le "*Norme sulle liste presentate dai soci*"; la Sezione C, riguardante "*Norme sulla lista presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente*"; la Sezione D con le "*Norme conclusive*".
In relazione a questa nuova architettura espositiva delle previsioni rilevanti, la disciplina riguardante la presentazione della lista del Consiglio di Amministrazione è contenuta, nella sezione C, ai commi 10, 11 e 12, per il tramite della sostanziale riproduzione delle norme di cui all'articolo 147-*ter*.1 del TUF e dell'articolo 144-*quater*.1 del Regolamento Emittenti. Nello specifico, la proposta di modifica statutaria prevede che qualora la lista del Consiglio di Amministrazione risulti la più votata:

(i) dalla medesima lista siano tratti i candidati da eleggersi, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati, con le seguenti modalità: (a) l'Assemblea procede a un'ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato; (b) i candidati sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto dal più alto al più basso; (c) risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto i maggiori suffragi, in ragione dei posti da assegnare; (d) in caso di parità tra candidati si procede in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi sono elencati nella lista;

(ii) i componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione di competenza delle minoranze siano tratti dalle altre liste:

- secondo un criterio proporzionale, qualora il totale dei voti raccolti da tali liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti in assemblea, non sia superiore al 20 per cento del totale dei voti espressi; ciò in conformità a quanto già prevedono l'articolo 147-*ter*.1 comma 3, lettera b), punto 1) del TUF e l'articolo 144-*quater*.1 comma 2, lettera a) del Regolamento Emittenti. In tal caso, infatti, le predette liste presentate dai soci concorreranno alla ripartizione dei posti in Consiglio di Amministrazione in proporzione ai voti da ciascuna riportati in Assemblea e comunque per un ammontare complessivo non inferiore al 20 per cento del totale dei componenti dello stesso organo; all'interno di ciascuna lista gli eletti saranno individuati in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi sono elencati nella lista. I restanti posti in Consiglio di Amministrazione sono attribuiti alla lista che ha riportato il maggior numero di voti e i relativi candidati sono votati dall'Assemblea con le modalità di cui all'articolo 147-*ter*.1 comma 3, lettera a) del TUF;

- secondo un diverso meccanismo, *infra* descritto, qualora invece il totale dei voti raccolti da dette liste sia superiore alla sopra richiamata soglia percentuale; proponendosi, dunque, di adottare al riguardo un criterio derogatorio, rispetto a quello proporzionale, come consentito dall'articolo 147-*ter*.1 comma 3, lettera b), punto 2) del TUF e dall'articolo 144-*quater*.1 comma 2, lettera b) del Regolamento Emittenti. In tal caso, infatti, gli eletti sarebbero tratti – ai sensi della previsione statutaria che si propone di introdurre – dalle "*sole prime due liste di minoranza e come segue: a tali liste viene assegnato un numero di posti pari al 20% dei posti da eleggere, i posti vengono ripartiti in maniera uguale tra le due liste di minoranza che hanno ottenuto il maggior numero di voti, qualora il numero di posti da assegnare alla minoranza sia dispari, la lista di minoranza più votata otterrà un posto in più della seconda. I candidati sono eletti sulla base del rispettivo numero*

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

di presentazione in lista. I restanti amministratori da eleggere sono tratti da lista del Consiglio di Amministrazione uscente".

Le nuove disposizioni sopra richiamate – quanto ai profili *sub* (1) e (2) – presentano esigenze di coordinamento sia tra loro, sia con le disposizioni statutarie preesistenti, relative alle modalità di presentazione della lista dei soci ed all'elezione del Consiglio di Amministrazione in assenza di liste presentate dal Consiglio di Amministrazione uscente. Si ritiene che dette esigenze possano essere soddisfatte attraverso le seguenti modifiche ed i seguenti meccanismo di sistematizzazione del nuovo articolo 13 dello Statuto:

(i) il mantenimento – all'interno della nuova Sezione A, commi da 1 a 7 – delle disposizioni statutarie originarie comuni alla lista presentata dai soci ed quella presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente, quanto ai requisiti delle candidature e delle liste, anche al fine del rispetto della normativa *pro-tempore* vigente. L'unica specificazione, meritevole di essere segnalata, riguarda il comma 4, ove si propone di prevedere che ciascuna lista che presenti un numero di candidati "*pari o superiore a tre*" deve contenente almeno un numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza, come determinati dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente;

(ii) la regolamentazione, nell'ambito della nuova sezione B, commi 8 e 9, delle modalità di elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione, qualora una lista presentata dai soci risultasse la più votata. Nell'ambito della menzionata sezione sono state mantenute le disposizioni statutarie originarie, antecedenti dunque alla nuova disciplina di cui agli articoli 147-*ter*.1 del TUF e 144-*quater*.1 del Regolamento Emittenti;

(iii) la disciplina, nella nuova sezione D, al comma 14, delle modalità di elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione, qualora sia presentata una sola lista, sia essa dei soci ovvero del Consiglio di Amministrazione uscente. In tal caso, è stato previsto – in via unitaria – che l'elezione avvenga traendo i consiglieri da eleggere dall'unica lista presentata. Al comma 15 viene, invece, previsto – quale ipotesi residuale – l'elezione a maggioranza (senza voto di lista), nel caso non sia presentata alcuna lista o nel caso in cui non si tratti di eleggere l'intero Consiglio di Amministrazione.

Il nuovo articolo 14 dello Statuto verrebbe dedicato al "*Compenso degli Amministratori*". Al relativo comma 1, si propone di inserire la previsione, oggi contenuta all'ultimo comma dell'articolo 12, sull'approvazione da parte dell'Assemblea dei compensi per i membri del Consiglio di Amministrazione.

E) Cariche consiliari

Il D.lgs. 47/2016, all'articolo 6, ha introdotto il nuovo comma 4-*bis* all'articolo 147-*ter* del TUF, che così dispone: "*L'amministratore indipendente che dopo la nomina perde i requisiti di indipendenza è dichiarato decaduto dalla carica se il numero residuo di consiglieri indipendenti nell'organo non è sufficiente ad assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e di statuto. La decadenza è pronunciata dall'organo di amministrazione*".

Nell'ottica della proposta di aggiornamento ed adeguamento qui in esame, si propone di inserire una previsione analoga alla suddetta, nel comma 3 dell'articolo 15 (già articolo 13) dello Statuto, che disciplina le cariche consiliari e la cessazione degli amministratori.

Inoltre, nella prospettiva della risistemazione espositiva dello Statuto, si propone di eliminare l'articolo 13-*bis* dello stesso, riguardante il "Presidente Onorario", e di inserire le relative disposizioni ai commi da 7 a 9 del nuovo articolo 15.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

F) Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono normate dall'articolo 14 dello Statuto attuale che, nella nuova numerazione risultante dalla proposta, diventerebbe l'articolo 16.

L'articolo 14 comma 3 dello Statuto attuale (*i.e.*: articolo 16 comma 3 a fronte di re-numerazione) già prevede che le riunioni del Consiglio di Amministrazione possano tenersi per videoconferenza o teleconferenza, come peraltro consentito dall'Articolo 2388 comma 1 del codice civile, a condizione che i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire l'adunanza e di intervenire in tempo reale.

A completamento di tale previsione, si propone di:

(i) eliminare la disposizione, attualmente prevista dal comma 3 del sopra citato articolo dello Statuto e ritenuta non più adeguata ed al passo con le attuali modalità di utilizzo degli strumenti tecnologici, secondo la quale "*il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente ed ove deve pure trovarsi il Segretario*";

(ii) inserire, quale periodo conclusivo del comma 3 del medesimo articolo statutario, la seguente disposizione: "*In caso di riunione tenuta tramite teleconferenza o videoconferenza, il Presidente ed il Segretario potranno anche non essere presenti nel medesimo luogo, purché gli stessi siano in grado di verificare e prendere atto dei presenti, dei loro interventi e dei voti espressi*".

G) Esclusione dei Dirigenti con Responsabilità Strategica dalla Politica di Remunerazione

Il D.lgs. 47/2016, all'articolo 6, ha modificato l'articolo 123-*ter* comma 3 del TUF, che disciplina i contenuti della prima sezione della "*Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti*", riguardante la "*politica della società in materia di remunerazione*". In particolare, la novella ha adeguato la politica di remunerazione degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti dell'organo di controllo alla direttiva (UE) 2017/828 (c.d. direttiva SHRDII), prevedendo al contempo – all'articolo 123-*ter* comma 3, punto a), n. 3) del TUF – l'estensione della politica di remunerazione ai dirigenti con responsabilità strategiche salvo diversa previsione statutaria (c.d. *opt-out*). Inoltre, il nuovo articolo 123-*ter* comma 3-*ter* del TUF consente allo statuto di stabilire che l'assemblea dei soci deliberi sulla politica di remunerazione con voto non vincolante.

A fronte di quanto precede, la proposta che viene sottoposta alla Vostra attenzione è di avvalersi della facoltà di c.d. *opt-out* sopra richiamata, lasciando comunque al Consiglio di Amministrazione la facoltà di estendere la politica di remunerazione da sottoporre al voto assembleare, che viene invece mantenuto vincolante, senza la previsione di alcuna deroga statutaria sul tema. Le nuove disposizioni verrebbero inserite al comma 2 dell'articolo 14, dedicato al "*Compenso degli Amministratori*", come già illustrato al precedente paragrafo **D)** ed avrebbero il seguente tenore: "*La Società, nei termini di cui alla normativa, anche regolamentare, vigente pro tempore, mette a disposizione del pubblico una relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili. La prima sezione della relazione illustra la politica della Società in materia di remunerazione con riferimento: 1) ai componenti degli organi di amministrazione; 2) agli eventuali direttori generali; e 3) dei componenti degli organi di controllo. La prima sezione della relazione illustra altresì le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. L'Assemblea si esprime con voto vincolante su tale prima sezione della politica della società in materia di remunerazione*".

H) Collegio Sindacale

L'Articolo 6 del Decreto, nell'introdurre il nuovo articolo 147-*bis*.1 TUF, già richiamato al precedente paragrafo **(D)** a proposito del Consiglio di Amministrazione, ha previsto che anche l'Organo di Controllo sia eletto "…

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

nel rispetto delle specifiche prescrizioni applicabili, secondo norme previste dallo statuto che promuovono e favoriscono la professionalità, rappresentatività e diversità della complessiva composizione del collegio".

Onde dare attuazione alla previsione normativa, si propone di inserire un periodo finale al comma 3 dell'articolo 20 dello Statuto (risultante dalla re-numerazione dell'attuale articolo 18), contenente la seguente disposizione: "*Nella formazione delle liste si tiene conto, ferma l'osservanza dei requisiti di legge e regolamentari, dell'opportunità di assicurare una composizione equilibrata e complementare sotto il profilo delle competenze professionali, delle esperienze e della diversità delle componenti*".

Con riferimento sempre al novellato articolo 20 dello Statuto vengono, inoltre, proposte altre tre modifiche di adeguamento alle nuove norme:

(a) l'introduzione, al comma 7, della disposizione – pienamente conforme al dettato del nuovo articolo 148.1 comma 4 del TUF – secondo cui "*Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea tra i sindaci eletti dai soci di minoranza*". Tale disposizione sostituirebbe quella attualmente inserita al comma 5 del medesimo articolo, in virtù della quale "*La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco Effettivo eletto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte di titolari di diritto di voto che non siano collegati ai titolari di diritto di voto ovvero agli azionisti di riferimento ai sensi della normativa applicabile*";

(b) la specificazione, al comma 11, che il Collegio Sindacale delibera a maggioranza "*assoluta*" dei presenti, come previsto dall'articolo 2396-*octies* comma 3 del codice civile;

(c) la sostituzione, all'ultimo comma, della previsione per cui "*Le deliberazioni del Collegio Sindacale sono constate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione*", con la seguente disposizione, coerente con il disposto dell'articolo 2396-*octies* comma 2 del codice civile: "*Le deliberazioni del Collegio Sindacale devono risultare da apposito verbale sottoscritto dagli intervenuti*".

Infine, nell'ambito di una riorganizzazione delle previsioni statutarie in allineamento con le nuove previsioni di legge, si propone di eliminare dallo Statuto la disposizione di cui al comma 9 dell'articolo 20 (nella nuova numerazione), laddove disciplina il potere del Collegio Sindacale o di singoli membri di convocare l'Assemblea degli Azionisti ed il Consiglio di Amministrazione. La proposta di eliminazione non ha ricadute sostanziali ed è motivata dal fatto che non è consigliabile il mantenimento in Statuto di una elencazione soltanto parziale dei poteri del Collegio Sindacale: da un lato, infatti, la previsione di cui al comma 9 dell'articolo 20 dello Statuto, che si propone di espungere, è già contenuta nel nuovo articolo 151.1 comma 1 del TUF; dall'altro lato, il predetto articolo 151.1 del TUF individua, ai commi da 2 a 4, altri poteri del collegio sindacale (ad esempio, quelli di formulare proposte o di effettuare ispezioni), i quali non sono tuttavia inseriti nell'attuale testo statutario.

I) Rinvio alla disciplina *pro tempore* vigente

Come emerge anche dai paragrafi che precedono, in considerazione dei mutamenti normativi e della possibilità che ne intervengano di ulteriori (anche in relazione ad eventuali interventi correttivi del Decreto, in fase di discussione in sede parlamentare), le previsioni statutarie sono state formulate adoperando la formula "*secondo la normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente*" o formule analoghe. A tale stregua viene garantito l'automatico adeguamento dello Statuto al quadro normativo di riferimento.

J) Nuova numerazione, adeguamenti formali e paragrafazione degli articoli dello Statuto

Per effetto della risistemazione e dell'integrazione dell'attuale articolo 12 dello Statuto nei nuovi articoli da 12 a 14 dello Statuto medesimo si rende necessario rinumerare le norme a partire da quelle testè richiamate. La nuova numerazione è, di per sé, conseguenza meccanica dell'introduzione dei nuovi articoli e non comporta

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

alcuna modifica sostanziale. Nessuna modifica sostanziale è determinata neppure da alcuni adeguamenti espressivi, legati a ragioni di uniformità del testo statutario, che si propone di effettuare nell'ambito dell'attività di revisione statutaria (come, ad esempio, la sostituzione del termine "*articolo*" con l'abbreviativo "*art.*", del termine "*Società*" con "*società*", della locuzione "*codice civile*" con "*Codice Civile*"). Infine, onde garantire maggior chiarezza allo Statuto e favorire la lettura delle norme, sono stati inseriti i paragrafi in ciascun articolo.

K) Efficacia delle modifiche statutarie e ricorrenza del diritto di recesso

L'assunzione delle delibere in parola comporterà la modifica degli articoli dello Statuto nei termini sopra illustrati, con efficacia a partire dalla data di iscrizione della relativa delibera presso il competente Registro delle Imprese. Si precisa che le modifiche statutarie proposte non attribuiscono il diritto di recesso ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'articolo 2437 del codice civile e dalla normativa applicabile.

L) Testo delle modifiche statutarie proposte

Qui di seguito viene riportato il confronto degli articoli del testo vigente dello Statuto e di quelli risultanti dalle proposte di adeguamento e modifica del Consiglio di Amministrazione. In rosso sono indicate le parti aggiunte o modificate; in blu sono indicate le parti già presenti nel vigente Statuto, ma ora oggetto di risistemazione nell'ambito della proposta di re-numerazione e paragrafazione degli articoli dello Statuto stesso.

Testo vigente dello Statuto	**Nuovo testo dello Statuto proposto**
Art. 1 – Denominazione sociale	**Art. 1 – Denominazione sociale**
Il presente statuto regola la società per azioni denominata: "SABAF S.p.A.".	1.1. Il presente statuto regola la società per azioni denominata: "SABAF S.p.A.".

Testo vigente dello Statuto	**Nuovo testo dello Statuto proposto**
Art. 2 – Sede	**Art. 2 – Sede**
La società ha sede a Ospitaletto (BS). La società può istituire, modificare o sopprimere, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, rappresentanze ed uffici, stabilimenti e depositi.	2.1. La società ha sede a Ospitaletto (BS). 2.2. La società può istituire, modificare o sopprimere, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, rappresentanze ed uffici, stabilimenti e depositi.

Testo vigente dello Statuto	**Nuovo testo dello Statuto proposto**
Art. 3 – Oggetto sociale	**Art. 3 – Oggetto sociale**
La società ha per oggetto la progettazione, la produzione ed il commercio di rubinetterie e bruciatori a gas, termostati, valvole di sicurezza, altri componenti ed accessori relativi ad elettrodomestici, nonché rubinetteria sanitaria ed idraulica in genere. La società ha inoltre per oggetto la progettazione, la costruzione ed il commercio di macchine utensili, impianti di automazione in genere ed attrezzature inerenti, di utensileria, nonché la prestazione dei relativi servizi di manutenzione, riparazione, assistenza e di organizzazione aziendale. La società, nei limiti fissati dalla normativa vigente in materia, potrà compiere ogni altra operazione di natura mobiliare ed immobiliare, industriale e	3.1. La società ha per oggetto la progettazione, la produzione ed il commercio di rubinetterie e bruciatori a gas, termostati, valvole di sicurezza, altri componenti ed accessori relativi ad elettrodomestici, nonché rubinetteria sanitaria ed idraulica in genere. 3.2. La società ha inoltre per oggetto la progettazione, la costruzione ed il commercio di macchine utensili, impianti di automazione in genere ed attrezzature inerenti, di utensileria, nonché la prestazione dei relativi servizi di manutenzione, riparazione, assistenza e di organizzazione aziendale. 3.3. La società, nei limiti fissati dalla normativa vigente in materia, potrà compiere ogni altra

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

commerciale che fosse ritenuta necessaria, opportuna od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale. Può assumere partecipazioni in altre società, aventi oggetto analogo o connesso al proprio nonché prestare garanzie personali o reali comprese le ipotecarie anche per obbligazione di terzi, a condizione che tali attività non assumano carattere prevalente rispetto all'attività della società e non vengono svolte nei confronti del pubblico e quindi nei limiti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo n. 385/93; la società può compiere la funzione di direzione e coordinamento nei confronti delle partecipate, fornendo le attività di supporto e coordinamento organizzativo, tecnico, gestionale e finanziario ritenute opportune. Restano comunque escluse le attività riservate alle società di intermediazione mobiliare ai sensi del Decreto Legislativo n. 41 5/96, e ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.	operazione di natura mobiliare ed immobiliare, industriale e commerciale che fosse ritenuta necessaria, opportuna od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale. 3.4. Può assumere partecipazioni in altre società, aventi oggetto analogo o connesso al proprio nonché prestare garanzie personali o reali comprese le ipotecarie anche per obbligazione di terzi, a condizione che tali attività non assumano carattere prevalente rispetto all'attività della società e non vengono svolte nei confronti del pubblico e quindi nei limiti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo n. 385/93; la società può compiere la funzione di direzione e coordinamento nei confronti delle partecipate, fornendo le attività di supporto e coordinamento organizzativo, tecnico, gestionale e finanziario ritenute opportune. Restano comunque escluse le attività riservate alle società di intermediazione mobiliare ai sensi del Decreto Legislativo n. 41 5/96, e ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

Testo vigente dello Statuto	**Nuovo testo dello Statuto proposto**
Art. 4 – Durata	**Art. 4 – Durata**
La società durerà fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata a norma di legge.	4.1. La società durerà fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata a norma di legge.

Testo vigente dello Statuto	**Nuovo testo dello Statuto proposto**
Art. 5 – Capitale sociale	**Art. 5 – Capitale sociale e voto maggiorato**
Il Capitale Sociale è fissato in Euro 12.686.795,00 (dodicimilioniseicentoottantaseimilasettecentonovantacinque) rappresentato da numero 12.686.795,00 (dodicimilioniseicentoottantaseimilasettecentonovantacinque) azioni da Euro 1.00 (uno) nominali cadauna. L'Assemblea Straordinaria potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il Capitale Sociale nei limiti dell'articolo 2443 del Codice Civile. La società può emettere azioni con diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie e anche azioni prive del diritto di voto dotate di particolari privilegi di natura patrimoniale nonché eventuali altri strumenti finanziari nei limiti consentiti dalle norme di legge. Il capitale può essere aumentato anche con conferimento di crediti e di beni in natura. In caso di aumento di capitale a pagamento il diritto di opzione può essere escluso nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il	*Sezione A – Composizione del Capitale sociale* 5.1. Il Capitale Sociale è fissato in Euro 12.686.795,00 (dodicimilioniseicentoottantaseimilasettecentonovantacinque) rappresentato da numero 12.686.795,00 (dodicimilioniseicentoottantaseimilasettecentonovantacinque) azioni da Euro 1.00 (uno) nominali cadauna. L'Assemblea Straordinaria potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il Capitale Sociale nei limiti ~~dell'articolo~~ dell'art. 2443 del Codice Civile. 5.2. La società può emettere azioni con diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie e anche azioni prive del diritto di voto dotate di particolari privilegi di natura patrimoniale nonché eventuali altri strumenti finanziari nei limiti consentiti dalle norme di legge. 5.3. Il capitale può essere aumentato anche con conferimento di crediti e di beni in natura.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della Revisione Legale. L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 8 maggio 2024 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento e tramite sottoscrizione in danaro, in una o più volte, anche in via scindibile, entro il 8 maggio 2029, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, mediante l'emissione, anche in più tranche, di un numero di azioni ordinarie non superiore al 10% del capitale sociale preesistente alla data di eventuale esercizio della delega e comunque per un importo nominale non superiore ad Euro 1.268.679,00 (unmilioneduecentosessan-tottomilaseicentosettantanove/00), con facoltà di stabilire l'eventuale ulteriore sovrapprezzo. Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie, con gli unici limiti di cui all'art. 2441, comma 4, secondo periodo e/o all'art. 2438 e/o al comma 5, dell'art. 2346 del Codice Civile; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della società; nonché (c) dare esecuzione alla delega e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.	5.4. In caso di aumento di capitale a pagamento il diritto di opzione può essere escluso nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della Revisione Legale. 5.5. L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 8 maggio 2024 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento e tramite sottoscrizione in danaro, in una o più volte, anche in via scindibile, entro il 8 maggio 2029, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, mediante l'emissione, anche in più tranche, di un numero di azioni ordinarie non superiore al 10% del capitale sociale preesistente alla data di eventuale esercizio della delega e comunque per un importo nominale non superiore ad Euro 1.268.679,00 (unmilioneduecentosessan-tottomilaseicentosettantanove/00), con facoltà di stabilire l'eventuale ulteriore sovrapprezzo. Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie, con gli unici limiti di cui all'art. 2441, comma 4, secondo periodo e/o all'art. 2438 e/o al comma 5, dell'art. 2346 del Codice Civile; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della società; nonché (c) dare esecuzione alla delega e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie. *Sezione B – Maggiorazione del diritto di voto* 5.6. Il titolare di azioni ordinarie, ove ricorrano i presupposti e le condizioni previste dalla normativa anche regolamentare vigente e dal presente statuto, dispone, relativamente alle azioni possedute in via continuativa da almeno ventiquattro mesi, ed a partire dalla data di cui al comma successivo, di due voti per ogni azione. 5.7. La maggiorazione di voto si consegue, previa iscrizione nell'apposito elenco di cui ~~all'articolo 5-quater dello statuto~~ al comma 20 e seguenti del presente articolo (l'"Elenco Speciale"): a) con il decorso di ventiquattro mesi di titolarità ininterrotta dall'iscrizione nell'Elenco

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

	Speciale (il "Periodo") attestata anche da apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario e quindi con il permanere continuativo dell'iscrizione per tale periodo; b) con effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello di decorso del periodo alla precedente lettera a). 5.8. La maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, sono conservati: a) in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario; b) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, fermo quanto infra previsto al comma settimo; c) in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto; d) in caso di costituzione in pegno o di apposizione di vincoli di usufrutto con conservazione del diritto di voto al debitore pignoratizio o al nudo proprietario. 5.9. La maggiorazione di voto si estende alle azioni (le "Nuove Azioni"): (i) di compendio di un aumento gratuito di capitale ai sensi dell'art. 2442 Codice Civile ~~cod. civ.~~ spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto (le "Azioni Originarie"); (ii) spettanti in cambio delle Azioni Originarie in caso di fusione o scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda e nei termini ivi previsti; (iii) sottoscritte dal titolare delle Azioni Originarie nell'esercizio del diritto di opzione spettante in relazione a tali azioni. 5.10. Nei casi di cui al comma 4 che precede, le Nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità dell'ulteriore decorso del Periodo. 5.11. Nei casi previsti dal precedente comma 9 del presente articolo, ove la maggiorazione di voto per le Azioni Originarie non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione di voto spetterà alle Nuove Azioni per le quali sia avvenuta l'iscrizione nell'Elenco Speciale dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla iscrizione nell'Elenco Speciale delle Azioni Originarie. 5.12. La maggiorazione di voto viene meno per le azioni (i) oggetto di cessione a qualsiasi titolo

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

	oneroso o gratuito, ovvero costituite in pegno, oggetto di usufrutto e di altri vincoli che attribuiscano ad un terzo il diritto di voto, (ii) possedute da società o enti (i "Partecipanti") che posseggono partecipazioni in misura superiore alla soglia prevista dell'art. 120, comma 2 d. Lgs. 58/1998 in caso di cessione a qualsiasi titolo, gratuito od oneroso, del controllo (per tale intendendosi la fattispecie dell'art. 2359, primo comma n. 1, Codice Civile ~~cod. civ.~~), diretto od indiretto nei Partecipanti stessi, fatta avvertenza che non costituiscono al fine di quanto sopra una cessione rilevante le fattispecie di cui sopra al ~~terzo~~ comma 8 del presente articolo. 5.13. La maggiorazione di voto viene meno in caso di rinuncia del titolare in tutto o in parte alla maggiorazione di voto medesima comunicata dall'intermediario su richiesta del titolare ai sensi della normativa vigente. La rinuncia, in ogni caso, è irrevocabile e la maggiorazione di voto può essere nuovamente acquisita con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del Periodo. 5.14. Il soggetto iscritto nell'Elenco Speciale acconsente che l'intermediario segnali ed egli stesso è tenuto a comunicare, senza indugio, e comunque entro la data di cui ~~all'art. 5 - quater comma 3~~ al comma 22 del presente articolo (record date), ogni circostanza e vicenda che faccia venir meno, ai sensi delle disposizioni vigenti e dello statuto, i presupposti per la maggiorazione del voto o incida sulla titolarità della stessa. 5.15. L'avente diritto alla maggiorazione di voto sarà legittimato a farne uso esibendo apposita comunicazione nelle forme previste dalla normativa applicabile e dal presente statuto e previo accertamento da parte della ~~Società~~ società dell'inesistenza di circostanze impeditive. 5.16. La legittimazione e l'accertamento da parte della Società avviene con riferimento alla data di cui ~~all'art.~~ all'articolo 9 dello statuto. 5.17. La maggiorazione di voto di cui ~~all'art. 5-bis~~ al presente articolo si computa per ogni deliberazione assembleare e quindi pure per la determinazione di quorum assembleari e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale. 5.18. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti ed esercitabili in forza del possesso di determinate aliquote del capitale e così pure, tra l'altro, per la determinazione delle aliquote di capitale richieste per la presentazione di liste per l'elezione degli organi sociali, per l'esercizio

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

	dell'azione di responsabilità ai sensi art. 2393-bis del ~~codice civile~~ Codice Civile, per il calcolo di aliquote richieste per l'impugnazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa, di delibere assembleari. 5.19. La maggiorazione di voto non si applica nei casi in cui la normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente ne escluda l'efficacia. In tali ipotesi le azioni attribuiscono un solo voto ai fini dell'assunzione delle relative delibere assembleari. 5.20. La ~~Società~~ società istituisce e tiene, con le forme previste per la tenuta del libro soci, l'Elenco Speciale in cui sono iscritti a loro richiesta i soggetti che hanno chiesto la maggiorazione di voto. 5.21. L'Elenco Speciale contiene le informazioni di cui alla disciplina applicabile e al presente Statuto. 5.22. L'Elenco Speciale è aggiornato entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario ed in ogni caso entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente (allo stato al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea). 5.23. La ~~Società~~ società procede immediatamente alla cancellazione dall'Elenco Speciale oltre che a seguito di comunicazione dell'intermediario effettuata nei casi previsti ~~dall'art. 5-bis, commi 7 e 8~~ dai commi 5.12 e 5.13 del presente articolo, anche d'ufficio ove abbia notizia del verificarsi di fatti che comportano la perdita della maggiorazione di voto o comunque il venir meno dei presupposti per la sua acquisizione. 5.24. All'elenco di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci ed ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni ed il diritto di ispezione dei soci, nonché le disposizioni che il Consiglio di Amministrazione renderà pubbliche con eventuale proprio regolamento in materia di voto maggiorato.

Testo vigente dello Statuto	**Nuovo testo dello Statuto proposto**
Art. 5-bis – Maggiorazione del diritto di voto	**[Articolo soppresso]**
1. Il titolare di azioni ordinarie, ove ricorrano i presupposti e le condizioni previste dalla normativa anche regolamentare vigente e dal presente statuto, dispone, relativamente alle azioni possedute in via continuativa da almeno ventiquattro mesi, ed a partire dalla data di cui al comma successivo, di due voti per ogni azione. 2. La maggiorazione di voto si consegue, previa iscrizione nell'apposito elenco di cui all'articolo 5-quater dello statuto (l'"Elenco Speciale"):	[La proposta prevede l'inserimento delle disposizioni di questo articolo nel precedente art. 5 così come riformulato]

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

a) con il decorso di ventiquattro mesi di titolarità ininterrotta dall'iscrizione nell'Elenco Speciale (il "Periodo") attestata anche da apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario e quindi con il permanere continuativo dell'iscrizione per tale periodo; b) con effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello di decorso del periodo alla precedente lettera a). 3. La maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, sono conservati: a) in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario; b) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, fermo quanto infra previsto al comma settimo; c) in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto; d) in caso di costituzione in pegno o di apposizione di vincoli di usufrutto con conservazione del diritto di voto al debitore pignoratizio o al nudo proprietario. 4. La maggiorazione di voto si estende alle azioni (le "Nuove Azioni"): (i) di compendio di un aumento gratuito di capitale ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto (le "Azioni Originarie"); (ii) spettanti in cambio delle Azioni Originarie in caso di fusione o scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda e nei termini ivi previsti; (iii) sottoscritte dal titolare delle Azioni Originarie nell'esercizio del diritto di opzione spettante in relazione a tali azioni. 5. Nei casi di cui al comma 4 che precede, le Nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità dell'ulteriore decorso del Periodo. 6. Nei casi previsti dal precedente comma 4, ove la maggiorazione di voto per le Azioni Originarie non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione di voto spetterà alle Nuove Azioni per le quali sia avvenuta l'iscrizione nell'Elenco Speciale dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla iscrizione nell'Elenco Speciale delle Azioni Originarie.	

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

7. La maggiorazione di voto viene meno per le azioni (i) oggetto di cessione a qualsiasi titolo oneroso o gratuito, ovvero costituite in pegno, oggetto di usufrutto e di altri vincoli che attribuiscano ad un terzo il diritto di voto, (ii) possedute da società o enti (i "Partecipanti") che posseggono partecipazioni in misura superiore alla soglia prevista dell'art. 120, comma 2 d. Lgs. 58/1998 in caso di cessione a qualsiasi titolo, gratuito od oneroso, del controllo (per tale intendendosi la fattispecie dell'art. 2359, primo comma n. 1, cod. civ.), diretto od indiretto nei Partecipanti stessi, fatta avvertenza che non costituiscono al fine di quanto sopra una cessione rilevante le fattispecie di cui sopra al terzo comma. 8. La maggiorazione di voto viene meno in caso di rinuncia del titolare in tutto o in parte alla maggiorazione di voto medesima comunicata dall'intermediario su richiesta del titolare ai sensi della normativa vigente. La rinuncia, in ogni caso, è irrevocabile e la maggiorazione di voto può essere nuovamente acquisita con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del Periodo. 9. Il soggetto iscritto nell'Elenco Speciale acconsente che l'intermediario segnali ed egli stesso è tenuto a comunicare, senza indugio, e comunque entro la data di cui all'art. 5 - quater comma 3 (record date), ogni circostanza e vicenda che faccia venir meno, ai sensi delle disposizioni vigenti e dello statuto, i presupposti per la maggiorazione del voto o incida sulla titolarità della stessa.	

Testo vigente dello Statuto	**Nuovo testo dello Statuto proposto**
Art. 5-ter – Effetti della maggiorazione del diritto di voto	**[Articolo soppresso]**
1. L'avente diritto alla maggiorazione di voto sarà legittimato a farne uso esibendo apposita comunicazione nelle forme previste dalla normativa applicabile e dal presente statuto e previo accertamento da parte della Società dell'inesistenza di circostanze impeditive. 2. La legittimazione e l'accertamento da parte della Società avviene con riferimento alla data di cui all'art. 9 dello statuto. 3. La maggiorazione di voto di cui all'art. 5-bis si computa per ogni deliberazione assembleare e quindi pure per la determinazione di quorum assembleari e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale. 4. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti ed esercitabili in forza del	[La proposta prevede l'inserimento delle disposizioni di questo articolo nel precedente art. 5 così come riformulato]

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

possesso di determinate aliquote del capitale e così pure, tra l'altro, per la determinazione delle aliquote di capitale richieste per la presentazione di liste per l'elezione degli organi sociali, per l'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi art. 2393-bis del codice civile, per il calcolo di aliquote richieste per l'impugnazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa, di delibere assembleari.	

Testo vigente dello Statuto	**Nuovo testo dello Statuto proposto**
Art. 5-quater – Elenco speciale	**[Articolo soppresso]**
1. La Società istituisce e tiene, con le forme previste per la tenuta del libro soci, l'Elenco Speciale in cui sono iscritti a loro richiesta i soggetti che hanno chiesto la maggiorazione di voto. 2. L'Elenco Speciale contiene le informazioni di cui alla disciplina applicabile e al presente Statuto. 3. L'Elenco Speciale è aggiornato entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario ed in ogni caso entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente (allo stato al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea). 4. La Società procede immediatamente alla cancellazione dall'Elenco Speciale oltre che a seguito di comunicazione dell'intermediario effettuata nei casi previsti dall'art. 5-bis, commi 7 e 8, anche d'ufficio ove abbia notizia del verificarsi di fatti che comportano la perdita della maggiorazione di voto o comunque il venir meno dei presupposti per la sua acquisizione. 5. All'elenco di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci ed ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni ed il diritto di ispezione dei soci, nonché le disposizioni che il Consiglio di Amministrazione renderà pubbliche con eventuale proprio regolamento in materia di voto maggiorato.	[La proposta prevede l'inserimento delle disposizioni di questo articolo nel precedente art. 5 così come riformulato]

Testo vigente dello Statuto	**Nuovo testo dello Statuto proposto**
Art. 6 – Diritto di recesso	**Art. 6 – Diritto di recesso**
Il diritto di recesso è esercitabile solo nei limiti e secondo le disposizioni dettate da norme inderogabili di legge.	6.1. Il diritto di recesso è esercitabile solo nei limiti e secondo le disposizioni dettate da norme inderogabili di legge.

Testo vigente dello Statuto	**Nuovo testo dello Statuto proposto**
Art. 7 – Domicilio degli Azionisti	**Art. 7 – Domicilio degli Azionisti**

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Il domicilio degli Azionisti per quanto riguarda i rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.	7.1. Il domicilio degli Azionisti per quanto riguarda i rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.

Testo vigente dello Statuto	**Nuovo testo dello Statuto proposto**
Art. 8 – Convocazione dell'assemblea	**Art. 8 – Convocazione dell'assemblea**
L'Assemblea è ordinaria e straordinaria e può essere convocata dall'Organo Amministrativo anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia. L'Assemblea è convocata mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società, nonché con le altre modalità e nei termini previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Qualora venga richiesta dalle disposizioni di legge o regolamentari la pubblicazione dell'avviso stesso su un quotidiano a diffusione nazionale, questo è individuato in MF/Milano Finanza ovvero ne Il Sole 24 Ore. L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro i termini di legge per discutere ed approvare il bilancio d'esercizio. Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, l'Assemblea Ordinaria potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, con deliberazione dell'Organo Amministrativo. L'Assemblea è inoltre convocata – sia in via ordinaria, sia in via straordinaria – ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, e nei casi previsti dalla legge. La convocazione dell'Assemblea dovrà essere fatta senza ritardo quando è inoltrata richiesta ai sensi di legge. I soci che, anche congiuntamente rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono nei termini e con le modalità previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. L'Assemblea Ordinaria e l'Assemblea Straordinaria si tengono normalmente a seguito di più convocazioni; le relative deliberazioni sia in prima, che seconda o terza convocazione, dovranno essere prese con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che sia l'Assemblea Ordinaria che quella Straordinaria si tengano a seguito di un'unica convocazione. In caso di unica	8.1. Il Consiglio di Amministrazione delibera le modalità di svolgimento dell'Assemblea avuto riguardo a criteri di efficienza e trasparenza. 8.2. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria e può essere convocata dall'Organo Amministrativo anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, ovvero prevedendo la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto mediante mezzi di telecomunicazione. L'Assemblea è convocata mediante avviso pubblicato sul sito internet della ~~Società~~ società, nonché con le altre modalità e nei termini previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Qualora venga richiesta dalle disposizioni di legge o regolamentari la pubblicazione dell'avviso stesso su un quotidiano a diffusione nazionale, questo è individuato in MF/Milano Finanza ovvero ne Il Sole 24 Ore. L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro i termini di legge per discutere ed approvare il bilancio d'esercizio. Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, l'Assemblea Ordinaria potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, con deliberazione dell'Organo Amministrativo. L'Assemblea è inoltre convocata – sia in via ordinaria, sia in via straordinaria – ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, e nei casi previsti dalla legge. La convocazione dell'Assemblea dovrà essere fatta senza ritardo quando è inoltrata richiesta ai sensi di legge. I soci che, anche congiuntamente rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono nei termini e con le modalità previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. 8.3. L'Assemblea Ordinaria e l'Assemblea Straordinaria si tengono normalmente a seguito di più convocazioni; le relative deliberazioni sia in prima, che seconda o terza convocazione, dovranno

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

convocazione si applicano le maggioranze a tal fine previste dalla legge.	essere prese con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi. 8.4. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che sia l'Assemblea Ordinaria che quella Straordinaria si tengano a seguito di un'unica convocazione. In caso di unica convocazione si applicano le maggioranze a tal fine previste dalla legge. 8.5. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione, ovvero che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla società, cui possono essere conferite deleghe o sub deleghe ai sensi della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, previa decisione in tal senso assunta dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti. A tal fine il Consiglio di Amministrazione approva, sempre con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti, un apposito regolamento da pubblicarsi sul sito internet della società e richiamato nell'avviso di convocazione, nel quale sono determinate le condizioni e modalità della partecipazione del socio alle Assemblee, idonee in ogni caso ad assicurare tutele e garanzie adeguate all'esercizio ordinato e trasparente dei diritti degli azionisti previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. 8.6. I soci che rappresentano, anche congiuntamente, un ventesimo del capitale sociale con diritto di voto per le materie all'ordine del giorno possono chiedere, nel termine previsto dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, che l'Assemblea si svolga mediante adunanza in luogo fisico, senza ricorso in via esclusiva al rappresentante designato o ai mezzi di telecomunicazione, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 9. Dell'eventuale esercizio della predetta facoltà è data notizia nel termine previsto dalla normativa pro tempore vigente.

Testo vigente dello Statuto	**Nuovo testo dello Statuto proposto**
Art. 9 – Intervento e rappresentanza in assemblea	**Art. 9 – Intervento e rappresentanza in assemblea**
Ferme le norme di legge in materia di sollecitazione e raccolta di deleghe, colui al quale spetta il diritto di voto nelle Assemblee può farsi rappresentare nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di legge e	9.1. ~~Ferme~~ Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 8 e ferme restando le norme di legge in materia di sollecitazione e raccolta di deleghe, colui al quale spetta il diritto di voto nelle

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

regolamentari, anche mediante delega conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica secondo quanto previsto dalla disciplina legale e regolamentare vigente e con le modalità in essa stabilite. In tale ultimo caso, la notifica elettronica della delega potrà essere effettuata secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione effettuata e pervenuta alla società nei termini e nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili. La società ha la facoltà di designare per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.	Assemblee può farsi rappresentare nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, anche mediante delega conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica secondo quanto previsto dalla disciplina legale e regolamentare vigente e con le modalità in essa stabilite. In tale ultimo caso, la notifica elettronica della delega potrà essere effettuata secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione. 9.2. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione effettuata e pervenuta alla società nei termini e nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili. 9.3. La società ha la facoltà di designare per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Testo vigente dello Statuto	**Nuovo testo dello Statuto proposto**
Art. 10 – Presidente dell'Assemblea e verbalizzazione	**Art. 10 – Presidente dell'Assemblea e verbalizzazione**
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua rinunzia o impedimento, da altra persona designata dall'Assemblea stessa. Il Presidente è assistito da un segretario anche non socio che, in caso di Assemblea Straordinaria, deve essere notaio. Spetta al Presidente constatare la regolare costituzione dell'Assemblea, accertare il diritto di coloro ai quali spetta il diritto di voto ad intervenire, redigere e regolare la discussione, stabilire le modalità delle votazioni e proclamare i risultati della stessa. Il Presidente potrà delegare tali funzioni a terzi. Le deliberazioni dell'Assemblea sono documentate da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro di legge, sul quale devono essere riportati anche i verbali redatti per atto pubblico. Le copie e gli estratti del verbale, sottoscritti "per copia conforme" dal Presidente e dal Segretario, fanno piena prova in giudizio e ovunque occorra produrli.	10.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua rinunzia o impedimento, da altra persona designata dall'Assemblea stessa. 10.2. Il Presidente è assistito da un segretario anche non socio che, in caso di Assemblea Straordinaria, deve essere notaio. In caso di Assemblea riunita tramite teleconferenza o videoconferenza, il Presidente ed il segretario potranno anche non essere presenti nel medesimo luogo, purché gli stessi siano in grado di verificare e prendere atto dei presenti, dei loro interventi e dei voti espressi. 10.3. Spetta al Presidente constatare la regolare costituzione dell'Assemblea, accertare il diritto di coloro ai quali spetta il diritto di voto ad intervenire, redigere e regolare la discussione, stabilire le modalità delle votazioni e proclamare i risultati della stessa. Il Presidente potrà delegare tali funzioni a terzi. 10.4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono documentate da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro di legge, sul quale devono essere riportati anche i verbali redatti per atto pubblico.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

	10.5. Le copie e gli estratti del verbale, sottoscritti "per copia conforme" dal Presidente e dal Segretario, fanno piena prova in giudizio e ovunque occorra produrli.

Testo vigente dello Statuto	Nuovo testo dello Statuto proposto
Art. 11 – Costituzione e deliberazione dell'Assemblea	**Art. 11 – Costituzione e deliberazione dell'Assemblea**
L'Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, è costituita e delibera secondo le norme di legge, fermo restando quanto stabilito nel presente statuto per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità di legge e di statuto, vincolano tutti gli azionisti ancorché assenti o dissenzienti.	11.1. L'Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, è costituita e delibera secondo le norme di legge, fermo restando quanto stabilito nel presente statuto per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. 11.2. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità di legge e di statuto, vincolano tutti gli azionisti ancorché assenti o dissenzienti.

Testo vigente dello Statuto	Nuovo testo dello Statuto proposto
Art. 12 – Composizione ed elezione del Consiglio di Amministrazione	**Art. 12 – Composizione ~~ed elezione~~ del Consiglio di Amministrazione**
La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto questo, a scelta dell'Assemblea Ordinaria, da tre a quindici membri, di cui gli esponenti del genere meno rappresentato sono almeno pari alla misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. L'amministrazione può essere affidata anche a non soci. Essi durano in carica per il periodo stabilito all'atto della loro nomina, comunque non superiore a tre anni, e sono rieleggibili. L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ovvero almeno due nel caso in cui l'Assemblea abbia determinato in più di sette il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile ai sindaci delle società quotate in mercati regolamentati italiani. Il Consiglio di Amministrazione è nominato sulla base di liste presentate da titolari di diritto di voto che, da soli o insieme ad altri titolari di diritto di voto, detengano almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale con diritto di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione ovvero la diversa quota di partecipazione stabilita dal regolamento Consob, in funzione della capitalizzazione, del flottante e	12.1. La società ~~è amministrata da un~~ adotta il sistema di amministrazione e controllo con Consiglio di Amministrazione~~,~~ e Collegio Sindacale, ai sensi della normativa vigente, applicabile alle società con azioni quotate in mercati regolamentati. 12.2. Il Consiglio di Amministrazione è composto ~~questo~~, a scelta dell'Assemblea Ordinaria, da tre a quindici membri, di cui gli esponenti del genere meno rappresentato sono almeno pari alla misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. L'amministrazione può essere affidata anche a non soci. La composizione complessiva del Consiglio di Amministrazione deve promuovere e favorire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, adeguati livelli di professionalità, rappresentatività e diversità, tenuto conto delle caratteristiche, delle dimensioni, della complessità e dell'operatività internazionale della società e del Gruppo. A tal fine, nella formazione delle liste dei candidati, i soggetti che le presentano sono invitati a considerare la complementarità delle competenze professionali, delle esperienze manageriali e imprenditoriali, delle conoscenze dei settori e dei mercati in cui opera il Gruppo, nonché la diversità di genere, età, formazione e percorso professionale, fermo restando il rispetto dei requisiti inderogabili previsti dalla normativa vigente.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

dell'assetto proprietario della Società. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori è indicata la quota di partecipazione minima per la presentazione delle liste. Il Consiglio di Amministrazione può presentare una lista con le modalità e nei termini previsti per le liste presentate dai soci. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Salva ogni altra causa di ineleggibilità o decadenza, non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto e da altre disposizioni applicabili per le rispettive cariche. Ogni avente diritto al voto non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o per il tramite di fiduciaria, più di una lista. In ciascuna lista i candidati devono essere indicati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve contenere almeno un numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza, così come determinati dalla legge e dalle altre disposizioni normative applicabili alla Società. Le liste, debitamente sottoscritte da ciascuno dei soci che le ha presentate e corredate da una certificazione dalla quale risulti la percentuale di partecipazione detenuta dai titolari di diritto di voto e la titolarità di tale partecipazione, devono essere depositate presso la sede sociale e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società, nei termini ed in conformità a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria applicabile. All'atto della presentazione della lista deve inoltre essere depositata, presso la sede sociale, la seguente documentazione: - esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati indicati nelle liste presentate, ivi compresa l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti da ciascun candidato presso altre società quotate o presso società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni; - le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, il possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni applicabili per le rispettive cariche, ivi inclusi i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile ai	Il Consiglio di Amministrazione uscente esprime orientamenti sulla composizione quantitativa e qualitativa dell'organo amministrativo ritenuta ottimale, da rendere disponibili agli azionisti in tempo utile per la presentazione delle liste. 12.3. I componenti del Consiglio di Amministrazione ~~Essi~~ durano in carica per il periodo stabilito all'atto della loro nomina, comunque non superiore a tre esercizi sociali ~~anni~~, e sono rieleggibili. [La proposta prevede l'inserimento delle ulteriori disposizioni dell'originario articolo 12 nel successivo art. 13 così come riformulato]

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

sindaci delle società quotate in mercati regolamentati italiani, nonché gli ulteriori requisiti previsti dal codice di comportamento redatto dalla società di gestione del mercato regolamentato italiano. Ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a tre deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio tra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. Alla elezione degli Amministratori si procederà come segue: a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi da coloro ai quali spetta il diritto di voto saranno tratti, nell'ordine progressivo previsto dalla lista stessa, un numero di Amministratori pari al numero degli Amministratori da eleggere meno due; b) i due restanti Amministratori saranno tratti, il primo, dalla seconda lista più votata ed il secondo, dalla terza lista più votata nel rispetto dell'ordine progressivo ed a condizione che tali liste non siano tra loro collegate e che nessuna di tali liste sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti. Laddove vengano presentate due sole liste entrambi gli Amministratori saranno tratti dalla seconda lista più votata nel rispetto dell'ordine progressivo. Nel caso in cui più di due liste, che non sono collegate in alcun modo (neppure indirettamente) con la lista risultata prima per numero di voti, abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si trarrà da ciascuna di dette liste, secondo l'ordine progressivo in esse previsto, un Amministratore risultando tra loro eletti i due più anziani di età, sempre nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi previste dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta applicabile. Nel caso in cui due o più liste, che non sono collegate in alcun modo (neppure indirettamente) con le liste risultate prima e seconda per numero di voti, abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si trarrà da ciascuna di dette liste, secondo l'ordine progressivo in esse previsto, un Amministratore risultando tra loro eletto il più anziano di età, sempre nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi previste	

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta applicabile. Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere, non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo Statuto per la presentazione delle stesse. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero minimo di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al presente articolo 12, il candidato o i candidati non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo dalla lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà/anno sostituito/i dal/dai candidato/i indipendente/i non eletto/i della stessa lista secondo l'ordine progressivo. Qualora ad esito del procedimento di cui sopra, la composizione del Consiglio di Amministrazione non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, secondo quanto di volta in volta previsto dalla normativa, anche regolamentare applicabile, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti è sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. Nel caso in cui il procedimento sopra descritto non sia applicabile, la sostituzione è effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o nel caso in cui non si tratti di eleggere l'intero Consiglio, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e nel rispetto dell'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Il domicilio degli Amministratori per quanto riguarda i rapporti con la Società è la sede sociale. L'Assemblea determina la misura dei compensi da riconoscere ai membri del Consiglio di Amministrazione.	

Testo vigente dello Statuto	**Nuovo testo dello Statuto proposto**
[Nuovo articolo]	**Art. 13 – Elezione del Consiglio di Amministrazione**
[La proposta prevede lo spostamento del precedente articolo 13 *sub* articolo 15 ed inserimento di un nuovo articolo 13 rubricato "*Elezioni del Consiglio di Amministrazione*"]	[Le parti in blu derivano dall'originario articolo 12] *Sezione A – Norme generali* 13.1. L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Almeno

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

	uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ovvero almeno due nel caso in cui l'Assemblea abbia determinato in più di sette il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile ai sindaci delle società quotate in mercati regolamentati italiani. 13.2. Il Consiglio di Amministrazione è nominato sulla base di liste presentate da titolari di diritto di voto che, da soli o insieme ad altri titolari di diritto di voto, detengano almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale con diritto di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione ovvero la diversa quota di partecipazione stabilita dal regolamento Consob, in funzione della capitalizzazione, del flottante e dell'assetto proprietario della ~~Società~~ società. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori è indicata la quota di partecipazione minima per la presentazione delle liste. 13.3. Il Consiglio di Amministrazione può presentare una lista con le modalità e nei termini previsti ~~per le liste presentate dai soci~~ dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dal presente Statuto. 13.4. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Salva ogni altra causa di ineleggibilità o decadenza, non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto e da altre disposizioni, anche regolamentari, pro tempore applicabili per le rispettive cariche. Ogni avente diritto al voto non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o per il tramite di fiduciaria, più di una lista. ~~In ciascuna lista i candidati devono essere indicati mediante un numero progressivo.~~ Ciascuna lista – indipendentemente dal fatto che sia presentata dai soci o dal Consiglio di Amministrazione – che presenti un numero di candidati pari o superiore a tre deve contenere almeno un numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza, così come determinati dalla ~~legge e dalle altre disposizioni normative applicabili alla Società. Le liste, debitamente sottoscritte da ciascuno dei soci che le ha presentate e corredate da una certificazione dalla quale risulti la percentuale di partecipazione detenuta dai titolari di diritto di voto e la titolarità di tale partecipazione, devono essere depositate presso la sede sociale e~~

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

	~~messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società, nei termini ed in conformità a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria applicabile~~ normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. All'atto della presentazione della lista deve inoltre essere depositata, presso la sede sociale, la seguente documentazione: - esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati indicati nelle liste presentate, ivi compresa l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti da ciascun candidato presso altre società quotate o presso società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni; - le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, il possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni applicabili per le rispettive cariche, ivi inclusi i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile ai sindaci delle società quotate in mercati regolamentati italiani, nonché gli ulteriori requisiti previsti dal codice di comportamento redatto dalla società di gestione del mercato regolamentato italiano. 13.5. Ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a tre deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio tra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. 13.6 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. 13.7. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista. In ciascuna lista presentata dai soci i candidati devono essere indicati mediante un numero progressivo. *Sezione B – Norme sulle liste presentate dai soci* 13.8 Le liste presentate dai soci, debitamente sottoscritte da ciascuno dei soci che le ha presentate e corredate da una certificazione dalla quale risulti la percentuale di partecipazione detenuta dai titolari di diritto di voto e la titolarità di tale partecipazione, devono essere depositate presso la sede sociale e messe a disposizione del pubblico presso la sede

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

	sociale e sul sito internet della società, nei termini ed in conformità a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria applicabile. 13.9. Qualora una lista presentata dai soci risultasse la più votata, alla elezione degli Amministratori si procederà come segue: a) dalla lista presentata dai soci che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi da coloro ai quali spetta il diritto di voto saranno tratti, nell'ordine progressivo previsto dalla lista stessa, un numero di Amministratori pari al numero degli Amministratori da eleggere meno due; b) i due restanti Amministratori saranno tratti, il primo, dalla seconda lista più votata ed il secondo, dalla terza lista più votata nel rispetto dell'ordine progressivo ed a condizione che tali liste non siano tra loro collegate e che nessuna di tali liste sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti. Laddove vengano presentate due sole liste entrambi gli Amministratori saranno tratti dalla seconda lista più votata nel rispetto dell'ordine progressivo. Nel caso in cui più di due liste, che non sono collegate in alcun modo (neppure indirettamente) con la lista presentata dai soci risultata prima per numero di voti, abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si trarrà da ciascuna di dette liste, secondo l'ordine progressivo in esse previsto, un Amministratore risultando tra loro eletti i due più anziani di età, sempre nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi previste dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta applicabile. Nel caso in cui due o più liste, che non sono collegate in alcun modo (neppure indirettamente) con le liste risultate prima e seconda per numero di voti, abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si trarrà da ciascuna di dette liste, secondo l'ordine progressivo in esse previsto, un Amministratore risultando tra loro eletto il più anziano di età, sempre nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi previste dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta applicabile. Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere, non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo Statuto per la presentazione delle stesse. *Sezione C – Norme sulla lista presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente*

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

	13.10. L'eventuale lista presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente deve contenere un numero di candidati pari al numero dei componenti da eleggere maggiorato di un terzo. 13.11. Se la lista del Consiglio di Amministrazione uscente risulta quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, dalla medesima lista sono tratti i candidati da eleggersi, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati, con le seguenti modalità: a) l'Assemblea procede a un'ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato; b) i candidati sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto dal più alto al più basso; c) risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto i maggiori suffragi, in ragione dei posti da assegnare; d) in caso di parità tra candidati si procede in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi sono elencati nella lista. 13.12. I componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione di competenza delle minoranze sono tratti dalle altre liste secondo le seguenti modalità: A) qualora il totale dei voti raccolti dalle liste presentate dai soci, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti in Assemblea, sia non superiore al 20 per cento del totale dei voti espressi, le predette liste presentate dai soci concorrono alla ripartizione dei posti in Consiglio di Amministrazione in proporzione ai voti da ciascuna riportati in Assemblea e comunque per un ammontare complessivo non inferiore al 20 per cento del totale dei componenti dello stesso organo; all'interno di ciascuna lista gli eletti saranno individuati in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi sono elencati nella lista. I restanti posti in Consiglio di Amministrazione sono attribuiti alla lista che ha riportato il maggior numero di voti e i relativi candidati sono votati dall'Assemblea con le modalità di cui all'articolo 13.11; B) qualora il totale dei voti raccolti in assemblea dalle liste presentate dai soci, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti, sia superiore al 20 per cento del totale dei voti espressi, i componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione di competenza delle minoranze sono assegnati alle sole prime due liste di minoranza e come segue: a tali liste viene assegnato un numero di posti pari al 20% dei posti da eleggere, i posti vengono ripartiti in maniera uguale tra le due liste di

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

	minoranza che hanno ottenuto il maggior numero di voti, qualora il numero di posti da assegnare alla minoranza sia dispari, la lista di minoranza più votata otterrà un posto in più della seconda. I candidati sono eletti sulla base del rispettivo numero di presentazione in lista. I restanti amministratori da eleggere sono tratti dalla lista del Consiglio di Amministrazione uscente. *Sezione D – Norme conclusive* 13.13. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero minimo di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al presente articolo ~~12~~13, il candidato o i candidati non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo dalla lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà/anno sostituito/i dal/dai candidato/i indipendente/i non eletto/i della stessa lista secondo l'ordine progressivo. Qualora ad esito del procedimento di cui sopra, la composizione del Consiglio di Amministrazione non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, secondo quanto di volta in volta previsto dalla normativa, anche regolamentare applicabile, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti è sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. Nel caso in cui il procedimento sopra descritto non sia applicabile, la sostituzione è effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge. 13.14. Se è presentata una sola lista che rispetti i requisiti di legge o di Statuto, i consiglieri da eleggere sono tratti per intero dalla stessa. 13.15. Nel ~~caso in cui venga presentata un'unica lista o nel~~ caso in cui non venga presentata alcuna lista o nel caso in cui non si tratti di eleggere l'intero Consiglio, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e nel rispetto dell'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. 13.16. Il domicilio degli Amministratori per quanto riguarda i rapporti con la ~~Società~~ società è la sede sociale. ~~L'Assemblea determina la misura dei compensi da riconoscere ai membri del Consiglio di Amministrazione~~.

Testo vigente dello Statuto	Nuovo testo dello Statuto proposto

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

[Nuovo articolo]	Art. 14 –Compenso degli Amministratori
[La proposta prevede lo spostamento del precedente articolo 14 *sub* articolo 16 ed inserimento di un nuovo articolo 13 rubricato "*Compenso degli Amministratori*"]	[Le parti in blu derivano dal precedente articolo 13] 14.1. L'Assemblea determina la misura dei compensi da riconoscere ai membri del Consiglio di Amministrazione. 14.2. La società, nei termini di cui alla normativa, anche regolamentare, vigente pro tempore, mette a disposizione del pubblico una relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili. La prima sezione della relazione illustra la politica della società in materia di remunerazione con riferimento: 1) ai componenti degli organi di amministrazione; 2) agli eventuali direttori generali; e 3) dei componenti degli organi di controllo. La prima sezione della relazione illustra altresì le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. L'Assemblea si esprime con voto vincolante su tale prima sezione della politica della società in materia di remunerazione.

Testo vigente dello Statuto	Nuovo testo dello Statuto proposto
Art. 13 – Cariche consiliari – Cessazione degli Amministratori	**Art. ~~13~~ 15– Cariche consiliari – Cessazione degli Amministratori**
Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio nomina nel suo seno il Presidente e uno o più Vice presidenti. In assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente, in ordine di anzianità qualora siano più di uno. Può anche eleggere, ove lo ritenga opportuno, uno o più Consiglieri Delegati, determinandone i poteri nell'atto della nomina. Il Consiglio può nominare un Segretario, che può essere scelto anche al di fuori dei propri membri. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia stato eletto con la procedura del voto di lista di cui all'articolo 12, il Consiglio di Amministrazione, sempre nel rispetto della disciplina sull'equilibrio tra i generi dettata dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta applicabile, nonché dal presente Statuto, effettuerà la sostituzione, laddove possibile, nominando, secondo l'ordine progressivo riportato nella lista, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'Amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica.	[Le parti in blu derivano dal precedente articolo 13-bis] 15.1. Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio nomina nel suo seno il Presidente e uno o più Vice presidenti. In assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente, in ordine di anzianità qualora siano più di uno. ~~Può~~ Il Consiglio di Amministrazione può anche eleggere, ove lo ritenga opportuno, uno o più Consiglieri Delegati, determinandone i poteri nell'atto della nomina. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, che può essere scelto anche al di fuori dei propri membri. 15.2. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia stato eletto con la procedura del voto di lista di cui all'articolo ~~12~~ 13, il Consiglio di Amministrazione, sempre nel rispetto della disciplina sull'equilibrio tra i generi dettata dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta applicabile, nonché dal presente Statuto, effettuerà la sostituzione, laddove possibile, nominando,

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Ove si abbia cessazione dalla carica di un Amministratore indipendente, la sostituzione avverrà, in quanto possibile, nominando il primo dei candidati indipendenti non eletti nella lista da cui era stato tratto l'Amministratore cessato. Ove si abbia cessazione dalla carica di un Amministratore appartenente al genere meno rappresentato, la sostituzione avverrà nominando il primo esponente del medesimo genere non eletto appartenente alla medesima lista cui apparteneva l'Amministratore cessato. L'Amministratore così nominato resta in carica fino alla prossima Assemblea. Qualora ciò non sia possibile, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla cooptazione senza vincoli di lista, sempre nel rispetto dell'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli Amministratori nominati dall'Assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.	secondo l'ordine progressivo riportato nella lista, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'Amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica. 15.3. L'Amministratore indipendente che dopo la nomina perde i requisiti di indipendenza è dichiarato decaduto dalla carica se il numero residuo di consiglieri indipendenti nell'organo non è sufficiente ad assicurare il rispetto delle disposizioni della normativa, anche regolamentate, vigente pro tempore e di Statuto. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione. Ove si abbia cessazione dalla carica di un Amministratore indipendente, la sostituzione avverrà, in quanto possibile, nominando il primo dei candidati indipendenti non eletti nella lista da cui era stato tratto l'Amministratore cessato. Ove si abbia cessazione dalla carica di un Amministratore appartenente al genere meno rappresentato, la sostituzione avverrà nominando il primo esponente del medesimo genere non eletto appartenente alla medesima lista cui apparteneva l'Amministratore cessato. L'Amministratore così nominato resta in carica fino alla prossima Assemblea. Qualora ciò non sia possibile, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla cooptazione senza vincoli di lista, sempre nel rispetto dell'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. 15.4. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. 15.5. Gli Amministratori nominati dall'Assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. 15.6. Il Consiglio di Amministrazione può nominare anche al di fuori dei suoi membri un Presidente Onorario, ove lo stesso non sia già stato nominato dall'Assemblea, scelto tra persone che abbiano contribuito all'affermazione o allo sviluppo della società. 15.7. La carica di Presidente Onorario non determina il potere di firma né poteri di rappresentanza della società. Il Presidente Onorario che non sia membro del Consiglio di Amministrazione può intervenire alle

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

	riunioni del Consiglio stesso e alle Assemblee con facoltà di esprimere opinioni e pareri non vincolanti sulle materie trattate. In tali casi al Presidente Onorario non spetta il diritto di voto e la sua presenza non viene conteggiata ai fini della validità delle adunanze del Consiglio. 15.8. Il Consiglio di Amministrazione determina l'eventuale compenso, ogni altro emolumento e/o rimborso spese spettanti al Presidente Onorario. 15.9. Il Presidente Onorario resta in carica per la durata stabilita dalla delibera di nomina, salvo dimissioni o revoca.

Testo vigente dello Statuto	**Nuovo testo dello Statuto proposto**
Art. 13-bis – Presidente Onorario	**[Articolo soppresso]**
Il Consiglio di Amministrazione può nominare anche al di fuori dei suoi membri un Presidente Onorario, ove lo stesso non sia già stato nominato dall'Assemblea, scelto tra persone che abbiano contribuito all'affermazione o allo sviluppo della società. La carica di Presidente Onorario non determina il potere di firma né poteri di rappresentanza della società. Il Presidente Onorario che non sia membro del Consiglio di Amministrazione può intervenire alle riunioni del Consiglio stesso e alle Assemblee con facoltà di esprimere opinioni e pareri non vincolanti sulle materie trattate. In tali casi al Presidente Onorario non spetta il diritto di voto e la sua presenza non viene conteggiata ai fini della validità delle adunanze del Consiglio. Il Consiglio di Amministrazione determina l'eventuale compenso, ogni altro emolumento e/o rimborso spese spettanti al Presidente Onorario. Il Presidente Onorario resta in carica per la durata stabilita dalla delibera di nomina, salvo dimissioni o revoca.	[La proposta prevede l'inserimento delle disposizioni di questo articolo nel nuovo art. 15]

Testo vigente dello Statuto	**Nuovo testo dello Statuto proposto**
Art. 14 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione	**Art. ~~14~~ 16 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione**
Il Consiglio si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia, o in altri Paesi Europei tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne si è fatta richiesta al Presidente anche da un solo Amministratore o dai Sindaci. Gli Amministratori riferiscono tempestivamente, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione o anche direttamente, in forma orale o scritta, comunque con periodicità almeno	16.1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia, o in altri Paesi Europei tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne si è fatta richiesta al Presidente anche da un solo Amministratore o dai Sindaci. 16.2. Gli Amministratori riferiscono tempestivamente, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione o anche direttamente,

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

trimestrale, al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate, nonché sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente ed ove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera, telefax, posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento, da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza, o almeno ventiquattro ore prima nei casi di urgenza, da inviarsi a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti; nel numero dei votanti non si computano gli astenuti. A parità di voti prevale quello di chi presiede l'adunanza.	in forma orale o scritta, comunque con periodicità almeno trimestrale, al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate, nonché sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. 16.3. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; ~~verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente ed ove deve pure trovarsi il Segretario~~. In caso di riunione tenuta tramite teleconferenza o videoconferenza, il Presidente ed il Segretario potranno anche non essere presenti nel medesimo luogo, purché gli stessi siano in grado di verificare e prendere atto dei presenti, dei loro interventi e dei voti espressi~~, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro~~. 16.4. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente con lettera, telefax, posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento, da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza, o almeno ventiquattro ore prima nei casi di urgenza, da inviarsi a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo. 16.5. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti; nel numero dei votanti non si computano gli astenuti. A parità di voti prevale quello di chi presiede l'adunanza.

Testo vigente dello Statuto	**Nuovo testo dello Statuto proposto**
Art. 15 – Poteri del Consiglio di Amministrazione	**Art. ~~15~~ 17 – Poteri del Consiglio di Amministrazione**
Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni più ampio potere di ordinaria e di straordinaria amministrazione; gli sono pertanto riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, escluse soltanto quelle che siano dalla legge o dal presente statuto riservate tassativamente all'Assemblea.	17.1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni più ampio potere di ordinaria e di straordinaria amministrazione; gli sono pertanto riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, escluse soltanto quelle che siano dalla legge o dal presente statuto riservate tassativamente all'Assemblea.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Sono altresì di competenza del consiglio di amministrazione, fatti salvi i limiti di legge, le deliberazioni concernenti: - l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; - il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; - la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile, anche quale richiamato per la scissione dell'articolo 2506 ter del codice civile; - la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio; - gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative. Il consiglio di amministrazione potrà comunque in qualsiasi momento deliberare di rimettere alla competenza dell'Assemblea le deliberazioni di cui sopra.	17.2. Sono altresì di competenza del Consiglio di Amministrazione ~~consiglio di amministrazione~~, fatti salvi i limiti di legge, le deliberazioni concernenti: - l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; - il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; - la fusione nei casi previsti dagli ~~articoli~~ artt. 2505 e 2505 bis del ~~codice civile~~ Codice Civile, anche quale richiamato per la scissione ~~dell'articolo~~ dell'art. 2506 ter del ~~codice civile~~ Codice Civile; - la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio; - gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative. 17.3. Il ~~consiglio di amministrazione~~ Consiglio di Amministrazione potrà comunque in qualsiasi momento deliberare di rimettere alla competenza dell'Assemblea le deliberazioni di cui sopra.

Testo vigente dello Statuto	**Nuovo testo dello Statuto proposto**
Art. 16 – Rappresentanza della Società	**Art. ~~16~~ 18 – Rappresentanza della Società**
La rappresentanza della società spetta disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai Vicepresidenti ed anche ai Consiglieri Delegati nell'ambito dei poteri loro conferiti all'atto della nomina. Le persone cui sia stata delegata la rappresentanza della società potranno nominare quali Procuratori Speciali persone anche estranee alla società per singoli atti o categorie di atti.	18.1. La rappresentanza della società spetta disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai Vicepresidenti ed anche ai Consiglieri Delegati nell'ambito dei poteri loro conferiti all'atto della nomina. 18.2. Le persone cui sia stata delegata la rappresentanza della società potranno nominare quali Procuratori Speciali persone anche estranee alla società per singoli atti o categorie di atti.

Testo vigente dello Statuto	**Nuovo testo dello Statuto proposto**
Art. 17 – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari	**Art. ~~17~~ 19 – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari**
Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina e alla revoca, previo parere obbligatorio e non vincolante del Collegio Sindacale, di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, per l'assolvimento dei compiti previsti dalla legge. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché – in ogni caso – di una specifica competenza in materia di a) informazione contabile e finanziaria e b) gestione e controllo delle relative procedure, nonché c) di una qualificata esperienza almeno triennale nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni	19.1. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina e alla revoca, previo parere obbligatorio e non vincolante del Collegio Sindacale, di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, per l'assolvimento dei compiti previsti dalla legge. 19.2. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché – in ogni caso – di una specifica competenza in materia di a) informazione contabile e finanziaria e b) gestione e controllo delle relative procedure, nonché c) di una qualificata esperienza almeno triennale nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari. In sede di nomina, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad accertare la sussistenza, in capo al preposto, dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, nonché dal presente Statuto. Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.	società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari. 19.3. In sede di nomina, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad accertare la sussistenza, in capo al preposto, dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, nonché dal presente Statuto. 19.4. Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

Testo vigente dello Statuto	**Nuovo testo dello Statuto proposto**
Art. 18 – Collegio Sindacale	**Art. ~~18~~ 20 – Collegio Sindacale**
Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci Effettivi e da due Sindaci Supplenti, di cui gli esponenti del genere meno rappresentato sono almeno pari alla misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente. Non possono essere eletti Sindaci e, se eletti decadono dall'ufficio, coloro che risultano privi dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza stabiliti dalle norme vigenti ovvero di trovino in situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla legge. Inoltre si applicano ai Sindaci i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti con Regolamento Consob. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai titolari di diritto di voto nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente. Hanno diritto a presentare le liste soltanto i titolari di diritto di voto che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5 per cento del capitale con diritto di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo ovvero la diversa quota di partecipazione prevista per la presentazione delle liste per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ai sensi del precedente articolo 12. Ciascuna lista che presenti un numero di	20.1. Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci Effettivi e da due Sindaci Supplenti, di cui gli esponenti del genere meno rappresentato sono almeno pari alla misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente. 20.2. Non possono essere eletti Sindaci e, se eletti decadono dall'ufficio, coloro che risultano privi dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza stabiliti dalle norme vigenti ovvero di trovino in situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla legge. Inoltre si applicano ai Sindaci i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti con Regolamento Consob. 20.3. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai titolari di diritto di voto nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente. Hanno diritto a presentare le liste soltanto i titolari di diritto di voto che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5 per cento del capitale con diritto di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo ovvero la diversa quota di partecipazione prevista per la presentazione delle liste per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ai sensi del precedente articolo ~~12~~ 13. Ciascuna lista che presenti un numero di

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

candidati pari o superiore a tre deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio tra i generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Ciascun titolare del diritto di voto, nonché gli azionisti facenti parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e quelli che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società, non può presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista e non può votare liste diverse. Un candidato può essere presentato in una sola lista, a pena di ineleggibilità. I Sindaci uscenti sono rieleggibili. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società, nei termini ed in conformità a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria applicabile e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Le liste sono corredate: a) delle informazioni relative all'identità dei titolari di diritto di voto che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; b) di una dichiarazione dei titolari di diritto di voto diversi da quelli che possono esprimere la maggioranza assoluta o relativa in Assemblea ovvero detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, ai sensi della normativa applicabile; e c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto e della loro accettazione della candidatura. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. All'elezione dei Sindaci si procede come segue: 1) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti in assoluto, sono tratti in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella sezione della lista, due Sindaci Effettivi e un Sindaco Supplente; 2) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte di titolari del diritto di	candidati pari o superiore a tre deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio tra i generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Ciascun titolare del diritto di voto, nonché gli azionisti facenti parte di un gruppo ai sensi ~~dell'articolo~~ dell'art. 2359 del Codice Civile e quelli che aderiscono ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della ~~Società~~ società, non può presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista e non può votare liste diverse. Nella formazione delle liste si tiene conto, ferma l'osservanza dei requisiti di legge e regolamentari, dell'opportunità di assicurare una composizione equilibrata e complementare sotto il profilo delle competenze professionali, delle esperienze e della diversità dei componenti. 20.4. Un candidato può essere presentato in una sola lista, a pena di ineleggibilità. I Sindaci uscenti sono rieleggibili. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società, nei termini ed in conformità a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria applicabile e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Le liste sono corredate: a) delle informazioni relative all'identità dei titolari di diritto di voto che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; b) di una dichiarazione dei titolari di diritto di voto diversi da quelli che possono esprimere la maggioranza assoluta o relativa in Assemblea ovvero detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, ai sensi della normativa applicabile; e c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto e della loro accettazione della candidatura. 20.5. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui ~~sopra~~ al presente articolo è considerata come non presentata. All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

voto che non siano collegati agli azionisti di riferimento ai sensi della normativa applicabile, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il restante Sindaco Effettivo e l'altro Sindaco Supplente. 3) La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco Effettivo eletto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte di titolari di diritto di voto che non siano collegati ai titolari di diritto di voto ovvero agli azionisti di riferimento ai sensi della normativa applicabile. In caso di parità di voti fra due o più liste, risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età sino alla concorrenza dei posti da assegnare. Nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo necessario prescritto di Sindaci Effettivi o Supplenti appartenenti al genere meno rappresentato, si provvederà alla sostituzione dell'ultimo candidato eletto del genere più rappresentato della lista di maggioranza con il successivo candidato del genere meno rappresentato facente parte della stessa lista. Qualora non sia possibile procedere, in tutto o in parte, alle nomine con le modalità di cui sopra, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge. Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il primo Supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, salvo che per il rispetto dell'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, non si renda necessario il subentro di altro Sindaco Supplente tratto dalla stessa lista. Qualora procedendo in tal modo, non risultasse comunque rispettato l'equilibrio tra generi, dovrà essere convocata l'Assemblea per la nomina di un Sindaco del genere meno rappresentato. Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione. Il potere di convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere esercitato anche da un singolo membro del Collegio Sindacale, il potere di convocazione dell'Assemblea può essere invece esercitata anche da almeno due membri del Collegio Sindacale. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 giorni. Per la validità della deliberazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Sindaci effettivi in carica e il voto favorevole della maggioranza dei	1) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti in assoluto, sono tratti in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella sezione della lista, due Sindaci Effettivi e un Sindaco Supplente; 2) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte di titolari del diritto di voto che non siano collegati agli azionisti di riferimento ai sensi della normativa applicabile, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il restante Sindaco Effettivo e l'altro Sindaco Supplente. ~~3) La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco Effettivo eletto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte di titolari di diritto di voto che non siano collegati ai titolari di diritto di voto ovvero agli azionisti di riferimento ai sensi della normativa applicabile.~~ 20.6. In caso di parità di voti fra due o più liste, risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età sino alla concorrenza dei posti da assegnare. Nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo necessario prescritto di Sindaci Effettivi o Supplenti appartenenti al genere meno rappresentato, si provvederà alla sostituzione dell'ultimo candidato eletto del genere più rappresentato della lista di maggioranza con il successivo candidato del genere meno rappresentato facente parte della stessa lista. 20.7. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea tra i sindaci eletti dai soci di minoranza. 20.8. Qualora non sia possibile procedere, in tutto o in parte, alle nomine con le modalità di cui sopra, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge. 20.9. Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il primo Supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, salvo che per il rispetto dell'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, non si renda necessario il subentro di altro Sindaco Supplente tratto dalla stessa lista. Qualora procedendo in tal modo, non risultasse comunque rispettato l'equilibrio tra generi, dovrà essere convocata l'Assemblea per la nomina di un Sindaco del genere meno rappresentato. ~~Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea e il Consiglio di~~

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

presenti. E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Collegio Sindacale mediante l'utilizzo di idonei sistemi di collegamento per audio conferenza o video conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione. Le deliberazioni del Collegio Sindacale sono constate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.	~~Amministrazione. Il potere di convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere esercitato anche da un singolo membro del Collegio Sindacale, il potere di convocazione dell'Assemblea può essere invece esercitata anche da almeno due membri del Collegio Sindacale.~~ 20.10. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 giorni. 20.11. Per la validità della deliberazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Sindaci effettivi in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Collegio Sindacale mediante l'utilizzo di idonei sistemi di collegamento per audio conferenza o video conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione. 20.12. ~~Le deliberazioni del Collegio Sindacale sono constate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.~~ Le deliberazioni del Collegio Sindacale devono risultare da apposito verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Testo vigente dello Statuto	**Nuovo testo dello Statuto proposto**
Art. 19 – Revisione legale dei conti	**Art. ~~19~~ 21 – Revisione legale dei conti**
La revisione legale dei conti della società è esercitata da una società di revisione legale in possesso dei requisiti di legge. Il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per la durata stabilita dalla legge nonché la determinazione del corrispettivo sono deliberate, su proposta motivata del Collegio Sindacale, dall'Assemblea Ordinaria dei soci.	21.1. La revisione legale dei conti della società è esercitata da una società di revisione legale in possesso dei requisiti di legge. 21.2. Il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per la durata stabilita dalla legge nonché la determinazione del corrispettivo sono deliberate, su proposta motivata del Collegio Sindacale, dall'Assemblea Ordinaria dei soci.

Testo vigente dello Statuto	**Nuovo testo dello Statuto proposto**
Art. 20 – Bilancio e utili	**Art. ~~20~~ 22 – Bilancio e utili**
L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvederà, entro i termini e nell'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio di esercizio in base alla normativa vigente. Dagli utili netti risultanti dal bilancio, verrà dedotto il 5 per cento da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale.	22.1. L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvederà, entro i termini e nell'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio di esercizio in base alla normativa vigente. 22.2. Dagli utili netti risultanti dal bilancio, verrà dedotto il 5 per cento da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera in ordine alla distribuzione dell'utile residuo agli Azionisti ovvero ad altri accantonamenti a riserve straordinarie od ad altre destinazioni. La società può deliberare nei limiti e con le procedure di legge la distribuzione di acconti sui dividendi.	22.3. L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera in ordine alla distribuzione dell'utile residuo agli Azionisti ovvero ad altri accantonamenti a riserve straordinarie od ad altre destinazioni. 22.4. La società può deliberare nei limiti e con le procedure di legge la distribuzione di acconti sui dividendi.

Testo vigente dello Statuto	**Nuovo testo dello Statuto proposto**
Art. 21 – Scioglimento e liquidazione	**Art. ~~21~~ 23 – Scioglimento e liquidazione**
In caso di scioglimento della società per qualsiasi motivo, l'Assemblea fisserà le modalità per la liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.	23.1. In caso di scioglimento della società per qualsiasi motivo, l'Assemblea fisserà le modalità per la liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Testo vigente dello Statuto	**Nuovo testo dello Statuto proposto**
Art. 22 – Rinvio	**Art. ~~22~~ 24 – Rinvio**
Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto sociale, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile, alle leggi speciali e alle altre disposizioni applicabili in materia.	24.1. Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto sociale, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile, alle leggi speciali e alle altre disposizioni applicabili in materia.

***

Signori Azionisti,
Vi invitiamo pertanto ad approvare le seguenti proposta di deliberazione:
"L'Assemblea degli Azionisti:
- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte di adeguamento e modifica degli artt. 5, 5-*bis*, 5-*ter*, 5-*quater*, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 18 dello Statuto,

delibera

1. di approvare le modifiche e gli adeguamenti statutari proposti e, in particolare:
a) le modifiche degli articoli 5, 5-*bis*, 5-*ter*, 5-*quater*, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 18 *del vigente statuto sociale così come riportate ed illustrate nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
b) la nuova numerazione, gli adeguamenti formali e l'introduzione di paragrafi dello statuto sociale, così come riportati ed illustrati nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
2. di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro, con facoltà di subdelega nei limiti di legge, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere di cui sopra, nonché per compiere tutti gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi: alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Autorità competente, facoltà di apportare eventuali modifiche che potrebbero eventualmente essere richieste dalle competenti Autorità e/o dal Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse.

***

Ospitaletto, 17 novembre 2026

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Claudio Bulgarelli